	Programma Operativo Regionale "Competitività regionale e occupazione" F.E.S.R. 2007/2013	Asse I - Innovazione e transizione produttiva Attività I.4.1 – Accesso al credito delle PMI
---	---	---

BANDO "Misura a sostegno dell'accesso al credito per le Pmi mediante l'integrazione dei fondi rischi dei Confidi piemontesi"

ALLEGATO 3 ALLA DETERMINAZIONE N. 670 DEL 3/12/2013




RIFERIMENTI NORMATIVI E PROGRAMMATICI

Normativa comunitaria:

- Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull'attività dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (d'ora in avanti: F.E.S.R.) e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 (e s.m.i.) che definisce le modalità attuative dei Fondi;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di importanza minore ('de minimis') in GUUE L 379 del 28/12/2006;
- "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010 (Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la politica industriale e la competitività – 22 luglio 2010), e successivi adeguamenti;
- "Nota orientativa sugli Strumenti di Ingegneria Finanziaria ai sensi dell'Articolo 44 del Regolamento del Consiglio (CE) N. 1083/2006" (nota COCOF 10-0014-05-EN, revised version 08/02/2012);
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) in GUUE C 14 del 19 gennaio 2008, pag.6;
- La Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE), pubblicata sulla G.U.U.E. L 124 del 20 maggio 2003.

Normativa nazionale:

- Decreto legislativo 123/98 per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
- Legge statale n. 241/90 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 12, che disciplina il procedimento per l'emanazione di provvedimenti di erogazione di benefici economici;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03/10/2008 che approva (in attuazione dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006) le norme in materia di



ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013 e ss.mm.ii.;

- Il Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", pubblicato in G.U.R.I. n° 238 del 12/10/2005, che ha recepito la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003.

Normativa regionale:

- Legge regionale n. 7/05 e s.m.i. sul procedimento amministrativo;
- Legge Regionale n. 34/2004 che individua quale obiettivo principale dell'attività programmatica regionale in ambito di attività produttive la promozione e il miglioramento della competitività del sistema e l'attrattività del territorio anche attraverso significativi investimenti nella conoscenza e nell'innovazione;
- Programma operativo regionale (d'ora in avanti, "P.O.R.") 2007/2013, finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo 'Competitività ed occupazione, Asse 1 (Innovazione e transizione produttiva) prevede l'attività I.4.1: Accesso al credito delle Pmi;
- D.G.R. n. 47 – 6758 del 25/11/2013 che definisce i contenuti generali della "Misura a sostegno dell'accesso al credito per le Pmi mediante l'integrazione dei fondi rischi dei Confidi piemontesi" e istituisce il "Fondo di ingegneria finanziaria per l'integrazione dei fondi rischi dei Confidi piemontesi per la concessione di garanzie alle Pmi piemontesi".

1. Obiettivo del bando

L'obiettivo del bando è quello di rendere più agevole l'accesso al credito per le Pmi piemontesi mediante un intervento di integrazione del fondo rischi dei Confidi operanti sul territorio piemontese che consenta il rilascio di nuove garanzie in favore delle Pmi aventi sede operativa attiva sul territorio regionale e che non versino in situazione di difficoltà ai sensi della normativa comunitaria applicabile.

2. Dotazione finanziaria

E' costituito presso Finpiemonte Spa un Fondo denominato "Fondo di ingegneria finanziaria per l'integrazione dei fondi rischi dei Confidi operanti in Piemonte per la concessione di garanzie alle Pmi piemontesi" (di seguito denominato "Fondo") con una dotazione pari a € 30.000.000,00.



La gestione del Fondo è affidata a Finpiemonte Spa (di seguito Finpiemonte) società finanziaria in house della Regione Piemonte.

3. Invito a presentare domanda di accesso al Fondo

Possono presentare domanda a valere sul presente Bando i Confidi aventi sede operativa in Piemonte, che siano iscritti rispettivamente all'elenco degli intermediari finanziari vigilati di cui all'art. 107 del D.lgs 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) o all'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo Decreto.

I Confidi iscritti all'art. 107 del Testo unico bancario devono essere in possesso dei requisiti patrimoniali previsti dalla normativa secondaria della Banca d'Italia.

I Confidi iscritti all'art. 106 del Testo unico bancario non devono essere in situazione di difficoltà ai sensi della normativa comunitaria applicabile.

4. Criteri e modalità di ripartizione del Fondo tra i Confidi

Il Fondo costituito presso Finpiemonte viene ripartito tra i Confidi che abbiano positivamente superato l'istruttoria di cui al presente Bando, secondo i seguenti criteri:

- a) una quota del 8% viene attribuita in base al numero di richiedenti suddividendo l'importo in parti uguali ai Confidi vigilati ex art. 107 del D.lgs 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), con sede operativa in Piemonte;
- b) una quota del 2% viene attribuita in base al numero di richiedenti suddividendo l'importo in parti uguali ai Confidi iscritti all'elenco generale di cui all'art. 106 del suddetto Testo unico, con sede operativa in Piemonte;
- c) una quota del 20% viene attribuita in base al numero di Pmi socie di ogni Confidi, con sede operativa in Piemonte, al 31.12.12, risultanti dall'ultimo bilancio approvato e con riferimento alla sola operatività sviluppata in Piemonte;
- d) una quota del 70% viene attribuita ai Confidi in base alla media dello stock valore residuo garanzie in essere - a valere sul patrimonio dei 2 anni 2011 e 2012 sulla base dei dati degli ultimi 2 bilanci approvati - a favore delle Pmi socie con sede operativa in Piemonte.



5. Concessione di garanzie alle Pmi ed intensità dell'aiuto.

Ai sensi dell'attività I.4.1 "Accesso al credito delle Pmi" del P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013, i destinatari finali della Misura sono le Pmi piemontesi operanti nei settori di cui all'allegato al presente Bando.

Sulla base di quanto disposto al successivo articolo 7 i Confidi assegnatari delle risorse del Fondo si impegnano infatti a rilasciare nuove garanzie in favore delle Pmi piemontesi a fronte dei finanziamenti dalle medesime contratti per lo svolgimento della loro attività. Il rilascio di tali garanzie genera un aiuto che viene integralmente trasferito alle Pmi beneficiarie delle stesse.

Le Pmi - così come definite dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE), pubblicata sulla G.U.U.E. L 124 del 20 maggio 2003 e dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", pubblicato in G.U.R.I. n° 238 del 12/10/2005, che ha recepito la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003 - devono essere regolarmente iscritte al Registro delle imprese della CCIAA, avere una sede operativa attiva sul territorio regionale e non devono essere classificabili come "imprese in difficoltà" ai sensi della normativa comunitaria applicabile¹.

Le garanzie devono essere concesse al fine di assicurare un più ampio accesso ai finanziamenti connessi alla creazione, alla crescita e allo sviluppo delle Pmi, alla prosecuzione dell'attività di imprese economicamente redditizie e alla rinegoziazione dei prestiti preesistenti concessi a favore delle Pmi piemontesi. In ogni caso le garanzie devono essere concesse per attività che i Confidi giudicano potenzialmente redditizie valutando altresì la loro capacità finanziaria, economica e patrimoniale nonché la validità tecnico-economica-finanziaria dell'intervento sulla base di idonea documentazione presentata dalla Pmi (business plan).

L'agevolazione alle Pmi è concessa per ogni garanzia ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato sulla GUCE L379 del 28/12/2006 e nel rispetto delle linee guida per l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010 (Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la politica industriale e la competitività – 22 luglio 2010), e successivi adeguamenti (il Metodo). Il Regolamento de minimis n. 1998/2006 avrà efficacia fino al 30/06/2014 e pertanto la concessione di aiuti alle garanzie, a far data dal

¹ Cfr. Art. 1 comma 7 del Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 e ss.mm.ii.



01/07/2014, dovrà essere conforme all'emanando nuovo regolamento de minimis e all'eventuale relativo metodo di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle Pmi, con le conseguenti opportune e necessarie modifiche e integrazioni di tutti gli atti discendenti dalla presente determinazione.

In base al Metodo:

- l'importo massimo garantito è fissato a 2,5 milioni di euro per singolo debitore;
- la copertura massima delle garanzie non può superare l'80% di ciascun finanziamento sottostante e le suddette garanzie non sono automaticamente prorogabili;
- la durata della garanzia è limitata alla durata dell'operazione sottesa e non supererà in generale i 30 anni.

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione europea.

Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d'aiuto non potrà beneficiare dell'esenzione prevista dal Regolamento "de minimis", neppure per la sola parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio "de minimis" non potrà essere invocato per questa misura d'aiuto, né al momento della concessione dell'aiuto né in un momento successivo.

L'impresa richiedente la garanzia consortile, all'atto della domanda di rilascio della stessa, deve dichiarare al Confidi di riferimento tutti gli aiuti ricevuti in regime "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti e si impegna a comunicare in forma scritta al Confidi, tutti gli aiuti in regime "de minimis" ricevuti nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda di rilascio della garanzia e quella di concessione della stessa.

In caso di insolvenza dell'impresa beneficiaria dovrà essere esperita ogni utile azione per il recupero del credito, anche attraverso procedure concorsuali.



6. Procedure

6.1 Quando e come presentare la domanda di accesso al Fondo

Le domande devono essere presentate - utilizzando il modulo allegato al presente bando, firmato dal legale rappresentante del Confidi e in regola con la normativa in materia di bollo - **dal giorno 6 dicembre al giorno 18 dicembre 2013** presso la Direzione regionale Attività Produttive della Regione Piemonte (via Pisano, 6 - 10152 Torino), con le seguenti modalità:

- consegna a mano (negli orari 9.00 – 12.30 e 14.00 – 15.30);
- trasmissione tramite PEC all'indirizzo attivitaproductive@cert.regione.piemonte.it

6.2 Istruttoria e valutazione della domanda

Ai sensi dei Criteri per la definizione dell'ammissibilità e della finanziabilità delle operazioni a valere sul programma operativo della Regione Piemonte Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2007/2013 (criteri di selezione CdS del 26 giugno 2012), le domande pervenute vengono valutate secondo un iter istruttorio diretto a verificare:

Ricevibilità: presentazione della domanda nei termini e nelle forme prescritte dal Bando e completezza e regolarità della stessa.

Ammissibilità: la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dal Bando in capo ai Confidi.

6.3 Termini del procedimento

L'istruttoria delle domande sarà conclusa entro 30 giorni dalla data di ricezione delle domande, termine entro il quale verranno adottati i provvedimenti di riparto delle risorse tra i Confidi ammessi.

7. Obblighi dei Confidi

I Confidi destinatari delle risorse del Fondo:

- A) si impegnano a dare adeguata pubblicità all'intervento, riportando tutte le informazioni necessarie affinché le imprese possano presentare domanda per la concessione della garanzia;
- B) si impegnano a rilasciare, entro il 30/06/2015, a beneficio di imprese aventi almeno una unità operativa e attiva in Piemonte, proprie garanzie per un valore almeno pari a 5 volte



l'importo nominale delle risorse assegnate; tale ammontare di garanzie dovrà essere conseguito nel rispetto delle scadenze e delle soglie di seguito elencate:

1. per il 30%, entro il 30/06/2014;
2. per il 50%, entro il 30/09/2014;
3. per il 70%, entro il 31/12/2014;
4. per il 100%, entro il 30/06/2015;

Il mancato raggiungimento delle suddette soglie alle scadenze fissate comporterà l'applicazione di una penale, da corrispondere - mediante versamento, entro 30 giorni, sul Fondo costituito presso Finpiemonte - pari ad 1/5 della differenza tra *l'importo delle garanzie da rilasciare alle rispettive scadenze, dedotto un margine di tolleranza pari al 5%, e l'importo delle garanzie effettivamente rilasciate alle scadenze medesime*. Tale importo sarà maggiorato degli interessi calcolati a norma di legge;

- C) si impegnano a praticare, a fronte del rilascio delle suddette garanzie, commissioni ridotte e comunque nel rispetto di quanto previsto dal "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010) richiamato nei Riferimenti Normativi;
- D) si impegnano a utilizzare le risorse assegnate a valere sul presente Bando per la concessione delle garanzie in modo tale che l'aiuto sia integralmente trasferito alle Pmi beneficiarie delle garanzie e che nessun vantaggio rimanga in capo ai Confidi, ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato e alla prassi decisionale della Commissione europea;
- E) si impegnano a tenere una contabilità separata ed autonoma per le risorse trasferite ai sensi del presente Bando;
- F) si impegnano, prima di rilasciare la garanzia,
 - a richiedere una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso;
 - ad accertare che l'importo dell'aiuto de minimis sotteso alla garanzia non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i



due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2² del Regolamento de minimis;

- a comunicare a Finpiemonte Spa, con modalità e tempi da concordare, i dati e le informazioni relative alle imprese destinatarie della garanzia, unitamente all'importo dell'aiuto da concedere in regime de minimis (espresso come equivalente sovvenzione lordo). Finpiemonte Spa, sulla base di tali evidenze, provvede alla concessione dell'agevolazione con relativa comunicazione alle imprese, facendo esplicito riferimento al regolamento de minimis e citandone il titolo ed il riferimento di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea³;

G) si impegnano a concedere la garanzia nel rispetto delle prescrizioni del presente bando e della normativa comunitaria e nazionale inerente gli aiuti di Stato e il POR FESR qui richiamata e sintetizzata. In particolare si impegnano a:

- rispettare le previsioni del Reg. (CE) n. 1083/2006 e del Reg. (CE) 1828/2006, con particolare riguardo alle seguenti disposizioni in materia di strumenti di ingegneria finanziaria e fondi di garanzia: articoli 44, 44 bis, 78 (paragrafi 6 e 7) e 78bis del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e ss.mm.ii. come novellati con i Regolamenti (CE) n. 284/2009, n. 539/2010 e n. 1310/2011; articoli 43 e 45 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e ss.mm.ii. come novellati con i Regolamenti (CE) nn. 846/2009; n. 832/2010 e n. 1236/2011;
- rispettare le indicazioni della Commissione europea in materia di strumenti di ingegneria finanziaria contenute nella Nota COCOF 10-0014-05-EN (revised version 08/02/2012);
- ai sensi dei paragrafi 3.2.6. e 3.2.7. della Nota COCOF 10-0014-05 (revised version del 08/02/2012), a rispettare le eventuali indicazioni e limitazioni che la Commissione europea dovesse fornire alla Regione Piemonte con particolare riguardo all'ammontare di risorse assegnate ai fondi rischi che possono essere destinate ad operazioni sul capitale circolante;

H) si impegnano a registrare e riunire tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del regolamento de minimis e di trasmetterle a Finpiemonte Spa al fine, in particolare, di


² Art. 2, comma 2 del Regolamento "de minimis": "L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato."

³ Ad esempio: REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») pubblicato sulla GUUE L 379 del 28 dicembre 2006, pag 5 e ss.



alimentare il "Sistema informativo contributi alle imprese": si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del regolamento de minimis siano state soddisfatte. In particolare i dati riguardanti ogni singolo aiuto «de minimis» vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del presente bando;

- I) si impegnano ad informare, con le modalità previste dall'artt. 8 e 9 del Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, in modo chiaro le PMI beneficiarie della garanzia che l'operazione è stata selezionata nel quadro dell'attività Attività I.4.1 – Accesso al credito delle PMI del POR-FESR della Regione Piemonte cofinanziato dall'Unione europea attraverso il Fondo europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato Italiano e dalla Regione Piemonte e che ai sensi dell'articolo 6 del Reg. (CE) n. 1828/2006, accettando la garanzia, i destinatari accettano nel contempo di venire inclusi in eventuali elenchi pubblicati contenenti la denominazione del destinatario delle operazioni e dell'importo della garanzia pubblica destinata alle operazioni;
- J) si impegnano – in ossequio al principio della sana gestione finanziaria – sulle nuove garanzie rilasciate ai sensi della lettera B) ad effettuare appositi accantonamenti sulla base del tasso di decadimento rilevato da Banca Italia in Piemonte nel periodo di riferimento, salvo che dalle verifiche di cui al successivo articolo 8 non si rilevi l'opportunità di adeguare l'entità dei suddetti accantonamenti;
- K) si impegnano a:
- trasmettere a Finpiemonte Spa i dati utili alla redazione del Rapporto annuale e finale di esecuzione del POR FESR 2007-2013 (indicativamente entro il 10 marzo di ciascun anno relativamente ai dati al 31 dicembre dell'anno precedente), sulla base alle indicazioni fornite dalla Regione;
 - trasmettere i dati sull'attivazione delle risorse assegnate a valere sul Bando eventualmente richiesti dalla Regione al fine della relativa trasmissione ai competenti organismi nazionali (MEF e/o MISE) e comunitari (Commissione europea – DG REGIO; Corte dei Conti europea);
 - garantire il supporto per la realizzazione di eventuali attività di valutazione stabilite dalla Regione ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
 - consentire, a funzionari di organismi e/o servizi comunitari, nazionali e regionali preposti alle funzioni di controllo, controlli in loco finalizzati alla verifica della correttezza delle procedure poste in essere e della corretta utilizzazione del finanziamento assegnato;



- L) si impegnano, in caso di liquidazione/cessazione del Confidi, a restituire al Fondo le risorse ricevute, dedotte le sole perdite su crediti.

8. Ispezioni, controlli e monitoraggio

Al fine di consentire la verifica del rilascio delle garanzie e del raggiungimento delle soglie di cui alla lettera B) del precedente articolo 7, nonché il rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando, i Confidi devono:


- a) consegnare a Finpiemonte Spa entro 30 giorni dalla data di approvazione, il Bilancio di esercizio corredato degli allegati obbligatori previsti per legge e la documentazione attestante quanto previsto dalla lettera J) del precedente articolo 7;
- b) consegnare a Finpiemonte Spa, entro le scadenze del 20/07/2014, 20/10/2014, 20/01/2015 e 20/07/2015, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il numero e l'importo delle garanzie emesse nel periodo di riferimento, il corrispondente elenco nominativo delle imprese garantite.

I Confidi devono inoltre tenere apposita contabilità separata atta a dimostrare che tutti i vantaggi derivanti dall'accesso al Fondo vengono trasmessi alle Pmi beneficiarie delle garanzie.

La Direzione Attività Produttive e Finpiemonte Spa potranno effettuare inoltre controlli documentali presso i Confidi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai Confidi stessi.

Qualora in esito alle attività di controllo e ispezione suddette si rilevi la violazione di uno o più inadempimenti in relazione agli obblighi previsti all'articolo 7, la Regione procederà all'applicazione di sanzioni di importo commisurato alla natura dell'inadempimento e che sarà definito con apposito atto amministrativo.

I Confidi devono conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'operazione e alle singole garanzie concesse alle Pmi, predisponendo un "fascicolo di intervento". Tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli che saranno effettuati da Finpiemonte S.p.A., dall'Amministrazione statale o regionale, dai servizi della Commissione U.E., da altri enti, organismi o soggetti a ciò legittimati.



9. Revoca delle agevolazioni alle Pmi beneficiarie

Si potrà procedere alla revoca dell'agevolazione verso la Pmi beneficiaria nei seguenti casi:

1. qualora la PMI beneficiaria dell'agevolazione trasferisca la propria sede operativa al di fuori del territorio regionale nel periodo di validità del finanziamento sottostante la garanzia ottenuta;
2. nel caso di agevolazione concessa sulla base di notizie, dichiarazioni e/o dati inesatti e/o reticenti, in special modo se tali da comportare la classificazione della PMI beneficiaria come "impresa in difficoltà" ai sensi della normativa comunitaria vigente ovvero il mancato rispetto del limite di aiuto di cui all'art. 5;
3. nel caso in cui, la PMI beneficiaria dell'agevolazione nel periodo di validità della garanzia ottenuta modifichi il proprio codice ATECO in modo da ricadere nell'ambito delle attività escluse dalla normativa sugli aiuti di importanza minore (de minimis) ai sensi del regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006.

In caso di revoca dell'agevolazione, la Pmi beneficiaria dovrà versare al Fondo un importo pari all'ESL comunicato al momento del rilascio della garanzia, maggiorato degli interessi, decorrenti dalla data della valuta di erogazione del finanziamento garantito fino alla data di adozione del provvedimento di revoca.

Il tasso di interesse da applicare nei casi di recupero di aiuti a seguito di revoca, o di rinuncia da parte del beneficiario, è quello stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di aggiornamento 2008/C 14/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 19/01/2008.

In caso di mancata restituzione delle somme dovute entro i termini di legge, si procederà ad iscrizione a ruolo delle stesse e il calcolo degli interessi verrà effettuato ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

10. Procedimento di revoca delle agevolazioni alle Pmi beneficiarie

Rilevate evidenze che potrebbero dar luogo alla revoca dell'agevolazione verso le Pmi beneficiarie, il Confidi le comunica tempestivamente a Finpiemonte, con modalità da concordare.

Ricevuta notizia di tali circostanze, Finpiemonte Spa:

1. notifica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto del procedimento promosso ed ai motivi per cui si intende procedere alla revoca, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti);



2. assegna ai destinatari della notifica un termine di venti giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali variazioni o controdeduzioni.

Entro il predetto termine di venti giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo PEC all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Finpiemonte Spa esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro trenta giorni dalla ricezione delle controdeduzioni qualora non si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di revoca, ne verrà data comunicazione agli interessati. Qualora invece, a seguito dell'esame delle controdeduzioni ricevute, ovvero in caso di mancata ricezione delle stesse entro i termini previsti, si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, sarà disposta, con provvedimento motivato, la revoca dell'agevolazione e saranno determinate le somme dovute a titolo di capitale ed interessi; in seguito gli uffici comunicheranno ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali. L'importo soggetto a restituzione dovrà essere versato dalla PMI beneficiaria a Finpiemonte S.p.a.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, Finpiemonte S.p.a. comunica alla Regione Piemonte la posizione dell'inadempiente per l'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti e degli interessi ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998.

11. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Bando, si rinvia alla normativa che disciplina il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - F.E.S.R.- ed il Programma Operativo FESR 2007/2013 del Piemonte – Obiettivo Competitività ed Occupazione) e alla normativa nazionale.



Allegato al Bando

SETTORI ECONOMICI AMMESSI E NON AMMESSI
(CLASSIFICAZIONE ATECO 2007)

SEZIONE		CODICI AMMESSI	CODICI NON AMMESSI
A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E	NESSUNO	TUTTI
B	ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE	TUTTI (ad eccezione settore carbonifero: 05 <i>estrazione di carbone (esclusa torba);</i>	05 <i>estrazione di carbone (esclusa torba);</i>
C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	TUTTI (ad eccezione dei seguenti codici: 10.1, 10.2, 10.31, 10.32, 10.39, 10.4, 10.51, 10.6, 10.81, 10.84, 10.91, 11.02, 11.03, 11.06)	10.1, 10.2, 10.31, 10.32, 10.39, 10.4, 10.51, 10.6, 10.81, 10.84, 10.91, 11.02, 11.03, 11.06
D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS,	TUTTI	NESSUNO
E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI	TUTTI	NESSUNO
F	CONSTRUZIONI	TUTTI	NESSUNO
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	TUTTI	NESSUNO
H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	TUTTI	NESSUNO
I	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI	TUTTI	NESSUNO
J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	TUTTI	NESSUNO
K	ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE	NESSUNO	TUTTI
L	ATTIVITÀ IMMOBILIARI	NESSUNO	TUTTI



M	ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	TUTTI	NESSUNO
N	NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI	TUTTI	NESSUNO
O	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	NESSUNO	TUTTI
P	ISTRUZIONE	NESSUNO	TUTTI
Q	SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	NESSUNO	TUTTI
R	ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	TUTTI	NESSUNO
S	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	TUTTI	NESSUNO
T	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE	NESSUNO	TUTTI
U	ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI	NESSUNO	TUTTI

Limitazioni generali ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») sono inammissibili gli aiuti:

- a) concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio⁴;
- b) concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;

⁴ In GUCE L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 1759/2006 (GUUE L 335 dell'1.12.2006, pag. 3. Si segnala altresì l'emanazione del Regolamento (CE) N. 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.



- c) concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato nei casi seguenti:
- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari;
- d) concessi ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- f) aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002⁵ [NB: ora sostituito dalla Decisione del Consiglio del 10 dicembre 2010 sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (2010/787/UE) in GUUE L 336 del 21.12.2010, pag. 24];
- g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- h) concessi a imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁶.



⁵ In GUCE L 205 del 2.08.2002.

⁶ In GUUE C 244 dell' 1.10.2004.